Anno 1872. — Roma - Martedì, 24 Dicembre — Num. 355.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	11	21	40
Per tutto il Regno	»	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	9	17	32
Per tutto il Regno	»	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

Domani, ricorrendo la solennità del SS. Natale, non si pubblica la Gazzetta.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1160 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1873 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (*).

Art. 2. Sono mantenute anche per l'anno 1873, in tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, N. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, N. 4513, e all'articolo 8 della legge 11 agosto 1870, N. 5784.

Art. 3. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre alle anticipazioni domandabili alle Banche ed ai Banchi.

Art. 4. È concessa al Ministro delle Finanze la facoltà di prendere dalla Banca Nazionale 40 milioni accordato della somma accordatagli con la legge 19 aprile 1872, N. 759.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 1161 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1873, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge (*).

Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, numero 5026, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione di funzionari da essi dipendenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

ELENCO **A**. — **Spese d'ordine ed obbligatorie, iscritte in bilancio per l'anno 1873.**

Ministero delle Finanze.

PARTE I.

DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI.

Spesa ordinaria.

Debito redimibile.

Cap. 4. — Art. 26. Interessi 5 per cento delle obbligazioni sui beni ecclesiastici.

Debito variabile.

Cap. 14. — Interessi dei buoni del Tesoro e relative spese di negoziazione nel limite del capitale in circolazione autorizzato.

(*) Vedi gli Stati di prima previsione in appositi Supplementi a questo numero.

Cap. 15. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

Cap. 17. — Garanzie ed interessi a Società concessionarie di strade ferrate ed a quella dei canali *Cavour*.

Cap. 18. — Vincite al lotto.

Rimborso di prestiti.

Cap. 32. — Art. 3. Assegnazione per restituzione di capitali infruttiferi.

Cap. 34. — Assegnazione per l'ammortamento delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici.

Spesa straordinaria.

Servizi diversi.

Cap. 35. — Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.

PARTE II.

SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE.

Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale. — Spese di generale servizio.

Cap. 53. — Spese di commissioni, d'invio di fondi ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito Pubblico.

Amministrazione del lotto.

Cap. 66. — Aggio di esazione ai ricevitori.

Amministrazione del Tesoro.

Cap. 74. — Perdita per tolleranza in più sul peso e titolo delle moneta.

Cap. 75. — Spese d'esercizio della zecca di Roma.

Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari.

Cap. 80. — Aggio di esazione ai contabili.

Cap. 81. — Spese di coazione e di liti.

Cap. 82. — Restituzione di somme indebitamente percette.

Cap. 89. — Contribuzioni sui beni demaniali.

Amministrazione delle imposte dirette e del catasto.

Cap. 97. — Spese di liti.

Cap. 98. — Rimborso di imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte dirette e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per spese di difesa e di digagna.

Servizio del macinato.

Cap. 101. — Aggio d'esazione ai contabili.

Cap. 102. — Rimborsi e restituzioni di tasse.

Amministrazione delle Gabelle.

Spese comuni ai diversi rami dell'Amministrazione delle Gabelle.

Cap. 110. — Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agl'impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni.

Dogane.

Cap. 117. — Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Cap. 118. — Compensi ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.

Dazio consumo.

Cap. 119. — Spese relative alla riscossione del dazio consumo.

Tasse di fabbricazione.

Cap. 120. — Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione, e restituzione della tassa per gli alcool esportati.

Cap. 121. — Spese per la coltivazione dei tabacchi in Sicilia.

Sali.

Cap. 124. — Indennità ai rivenditori dei sali.

Cap. 131. — Buonificazioni ai salatori di pesci.

Spese comuni per l'amministrazione finanziaria.

Cap. 139. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.

Spesa straordinaria.

Servizi diversi.

Cap. 147. — Spesa per l'aggio sull'oro relativa ai diversi pagamenti da farsi all'estero.

Cap. 152. — Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex Gesuiti ed ex Liguorini, ecc.

Cap. 157. — Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati devoluti alle provincie, a sensi dell'articolo 14 dell'allegato *O* alla legge dell'11 agosto 1870, n. 5784.

Cap. 158. — Compenso ai comuni sulla tassa di ricchezza mobile nella base dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870.

PARTE III.

ASSE ECCLESIASTICO.

Spesa ordinaria.

Cap. 176. — Aggio d'esazione ai contabili.

Cap. 177. — Contribuzione fondiaria.

Spesa straordinaria.

Cap. 180. — Spese varie inerenti alla vendita dei beni.

Cap. 181. — Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi.

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Spesa ordinaria.

Amministrazione giudiziaria.

Cap. 8. — Spese di giustizia penale, indennità e spesa di trasferta ai membri delle Corti d'assise ed ai giurati, e spese pei giudizi di interdizione.

Ministero dei Lavori Pubblici.

Spesa ordinaria.

Telegrafi.

Cap. 26. — Retribuzioni ad incaricati di uffici di terza categoria ed a fattorini in ragione di telegrammi.

Cap. 30. — Rimborsi.

Cap. 31. — Spese telegrafiche per conto di estranei all'amministrazione.

Poste.

Cap. 44. — Premio ai rivenditori di francobolli ed ai titolari degli uffici di seconda classe sui francobolli da essi venduti.

Cap. 45. — Rimborsi alle amministrazioni postali estere a pareggio dei conti reciproci.

Cap. 46. — Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate.

Cap. 47. — Aggio del 25 per cento ai consoli sulle tasse dei vaglia postali da essi emessi.

Cap. 48. — Rimborsi eventuali.

Spese comuni e generali.

Cap. 50. — Rimborso alla Società delle strade ferrate e di navigazione postale pei viaggi dei membri del Parlamento.

Ministero di Guerra.

Spesa ordinaria.

Servizi diversi.

Cap. 22. — Spese di giustizia criminale militare.

Ministero di Marina.

Spesa ordinaria.

Servizi diversi.

Cap. 28. — Spese di giustizia criminale militare.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Spesa ordinaria.

INDUSTRIA E COMMERCIO.

Marchio.

Cap. 14. — Aggio ai ricevitori, restituzione della metà dei diritti di marchio e quote agli impiegati scopritori ed arrestanti sul provento delle contravvenzioni.

Insegnamento industriale e professionale.

Cap. 29. — Propine di esami agl'insegnanti negl'istituti tecnici.

Visto — *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

ELENCO **B** **delle spese per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026.**

Ministero delle Finanze.

PARTE I.

Spesa straordinaria.

Cap. 39. — Aggio ai contabili sugli introiti fatti per conto dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

PARTE II.

SERVIZI SPECIALI ED AMMINISTRAZIONI ESTERNE.

Amministrazione del lotto.

Cap. 66. — Aggio di esazione ai ricevitori del lotto.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

Cap. 78. — *a*) Spese degli uffizi del bollo ordinario per bollatura, spedizione ed imballaggio, per oggetti di scrittoio e simili occorrenti pel servizio, quando non esiste contratto;

b) Trasporti di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi e campioni e simili, quando non esistano convenzioni con appaltatori e non possa servirsi della posta;

c) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;

d) Spese d'uffizio che in certi casi cadono a carico dell'amministrazione per gestione interinale degli uffizi contabili;

e) Diritti di trasferta spettanti ai ricevitori, giudici e segretari per la verifica dei minutari dei notai defunti o dimissionari, giusta la legge sul notariato e diritti per gli archivisti notarili;

f) Spese degli incanti per la vendita dei beni demaniali rimasti deserti, e però a carico dell'amministrazione, escluse quelle simili per i beni dell'asse ecclesiastico;

g) Retribuzione del 10 per cento agli ispettori e ricevitori di registro e bollo, ed ai cancellieri giudiziari sul prodotto delle sovratasse e pene pecuniarie riscosse per contravvenzioni da essi scoperte o denunziate.

Cap. 80. — *a*) Aggio di esazione ai contabili demaniali;

b) Aggio d'esazione ai cancellieri;

c) Aggio d'esazione ai distributori secondari di carta bollata;

d) Aggio d'esazione agli esattori fiscali ed altri ricevitori di diritti e tasse devolute all'amministrazione.

Cap. 81. — *a*) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi;

b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili nelle cause che interessano l'amministrazione;

c) Diritti dovuti per levature di copie ed estratti di documenti relativi ai notai od altri uffiziali non retribuiti in qualunque modo dal Governo;

d) Onorari o compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);

e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'amministrazione;

f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenze in giudizio.

Cap. 82. — Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.

Cap. 85. — Spese per guasti improvvisi nelle proprietà demaniali, che richieggono immediata riparazione.

Cap. 89. — *a*) Imposte sui beni rurali;

b) Imposte sui fabbricati;

c) Imposte sui redditi di ricchezza mobile;

d) Imposte comunali e provinciali;

e) Imposte sui beni d'istituti e corpi morali amministrati dal demanio.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.

Cap. 97. — Spese di liti, in cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai causidici ed altre consimili, e spese per pagamenti di assegni alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.

Cap. 98. — Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte stesse, e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per ripari di difesa e di digagna.

Amministrazione del macinato.

Cap. 100. — *a*) Spese per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali;

b) Spese di coazione, di liti, d'istanza, perizie giudiziarie, onorari e competenze agli avvocati, causidici ed altre simili spese.

Cap. 101. — Aggio per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Cap. 102. — Rimborsi e restituzioni di tassa.

Amministrazione esterna delle gabelle.

Cap. 105. — Soldi ed assegni alle guardie doganali.

Cap. 107. — Spese di casermaggio e diverse per le guardie doganali.

Cap. 108. — Riparazione e manutenzione dei piroscafi, delle paranzelle e degli altri legni doganali e sostituzione dei battelli che si rendono inservibili.

Cap. 110. — Spese di giustizia e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni.

Cap. 111. — Art. 2. Aggio agli esattori fiscali di crediti arretrati gabellari delle provincie lombardo-veneto, e spese relative.

Cap. 114. — Compensi agli agenti doganali per servizio notturno e per trasferta.

Cap. 116. — Spese di materiale e diverse per le dogane.

Cap. 117. — Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Cap. 119. — Spese relative alla riscossione del dazio consumo, e restituzione di diritti indebitamente esatti.

Cap. 120. — Spese diverse per la riscossione della tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gasose e delle polveri da fuoco, ecc.

Cap. 121. — Spese per la coltivazione dei tabacchi in Sicilia.

Cap. 124. — Indennità ai rivenditori di sali.

Cap. 126. — Spese di materiale e diverse per i magazzini dei sali.

Cap. 128. — Compra e macinazione sali.

Cap. 129. — Trasporto sali.

Cap. 130. — Provvista di sostanze alteranti per la preparazione del sale agrario e industriale.

Cap. 131. — Buonificazione ai salatori di pesci.

Cap. 132. — Spese per l'otturamento delle sorgenti salse, ecc.

Cap. 161. — Spese per la vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini alla cessazione della privativa.

PARTE III.

Servizio dell'asse ecclesiastico.

Cap. 175. — Spese per il personale addetto al servizio dei beni immobili dell'asse ecclesiastico (articoli 53 e 60 del regolamento 22 agosto 1867) e spese variabili di qualunque natura, che non sono comprese nei ruoli degli oneri nè negli stati del personale (articoli 58, 59 e 60 del detto regolamento).

Cap. 176. — Aggio d'esazione ai contabili (Regio decreto 18 agosto 1868).

Cap. 177. — Contribuzione fondiaria ed altre imposte sui beni dell'asse ecclesiastico.

Cap. 178. — Oneri scaduti a tutto il 31 dicembre 1871.

Cap. 180. — Spese varie inerenti alle vendite dei beni (meno le spese per onorari e palmari straordinari ai difensori legali).

Ministero dei Lavori Pubblici.

Poste.

Cap. 40. — Retribuzioni ai capitani di bastimento, che trasportano lettere e stampati per la via di mare.

Cap. 44. — Aggi ai rivenditori di francobolli.

Cap. 46. — Buonificazioni ai titolari degli uffizi postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifiutate.

Visto — *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

Il N. 1164 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1873 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia, Giustizia o dei Culti, in conformità allo stato di prima provisione annesso alla presente legge (*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Il N. 1162 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1873, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge (*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Il N. 1165 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1873, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge (*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Il N. 1163 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1873, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge (*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

(*) Vedi gli Stati di prima previsione in appositi Supplementi a questo numero.

Il N. 1166 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino a tutto febbraio 1873 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e le spese straordinarie, che non ammettono dilazione, dei Ministeri dell'Interno, dei Lavori Pubblici, della Marina e dell'Istruzione Pubblica, in conformità delle tabelle annesse (*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Il N. 1150 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 20 dicembre corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Casalmaggiore, n. 146;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Casalmaggiore, num. 146, è convocato pel giorno 19 gennaio 1873, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 26 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Roma, addì 22 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Relazione a S. M. *fatta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio in udienza del 1° novembre 1872, sul Regio decreto che approva in via di esperimento la tariffa delle mercedi pel facchinaggio agli scali del porto di Genova.*

SIRE,

Nell'adunanza del 28 maggio 1872 la Giunta municipale di Genova deliberava la tariffa delle mercedi dovute ai facchini per il servizio sui ponti e sulle calate di quel porto. Allorchè dal prefetto fu sottoposta all'approvazione del Governo siffatta tariffa, io fui condotto a considerare se non convenisse meglio che questa materia del trasporto delle merci le quali convengono nel primo emporio commerciale del Regno, fosse affidata alla libera azione della concorrenza. Non v'ha, a mio parere, ragione sufficiente perchè la libertà del lavoro non debba regnare assoluta anche in questo campo e i timori che da molte persone e da talune rappresentanze ed autorità del luogo si manifestano sono illusorii.

Nella stessa guisa che, quando nei paesi civili furono abolite le corporazioni d'arti e mestieri, gli interessi che si credevano feriti, i pregiudizi contro i quali si contrastava, si unirono per combattere la gloriosa riforma e videro dolorose rovine colà dove si fondava la grandezza dell'industria moderna; ora non sono pochi coloro i quali sorgono a difendere gli ultimi avanzi del sistema regolamentare.

Il Ministero di Agricoltura e Commercio avrebbe quindi bramato di secondare i desideri con lodevole costanza espressi dalla Camera di commercio di Genova, instaurando la libertà del lavoro sulle calate del maggior porto Ligure; ma pur troppo si oppongono a questo liberale proponimento alcune disposizioni legislative che importa rispettare.

La legge del 29 maggio 1864, che intendeva ad abolire le corporazioni privilegiate, accordò ai comuni la facoltà di disciplinare con speciali regolamenti il servizio dei facchini, in quei luoghi ove prima vigeva il monopolio e di deliberare con l'approvazione del Governo il *maximum* della retribuzione ad essi dovuta.

Il legislatore volle in tal maniera costringere i facchini a riunirsi in associazione per provvedere al pagamento delle pensioni e dei sussidii dovuti dalle antiche corporazioni. Ne venne la conseguenza che a Genova, ove le carovane dei facchini avevano costituzione più robusta e vantavano bella fama di onestà e di operosità, esse sopravvissero di fatto al provvedimento che doveva sopprimerle.

Non può revocarsi in dubbio la legalità del regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Genova nelle sue tornate del 30 dicembre 1864 e del 30 luglio 1865 che, col parere favorevole del Consiglio di Stato, fu sancito per Sovrano decreto del 19 ottobre 1865.

Questo regolamento, sebbene sia lungi dallo stabilire la piena libertà del facchinaggio, migliorava notevolmente l'antica condizione delle cose, perocchè consentisse l'iscrizione nell'elenco dei facchini di coloro che avessero i voluti requisiti di età, robustezza e moralità e contribuissero a costituire il patrimonio della cassa di mutuo soccorso; consacrasse nei capitani ed armatori di navi il diritto di valersi per il trasporto delle loro merci dell'opera de' rispettivi equipaggi e sottoponesse i facchini ad una rigorosa disciplina, indispensabile colà dove è tolto l'efficace stimolo della concorrenza. Ma anche esso rimase fino ad ora inapplicato, perchè manca la tariffa delle mercedi dovute ai facchini, la quale devesi considerare come appendice necessaria al regolamento.

Il Governo non poteva adunque negarsi ad esaminare la tariffa deliberata dalla Giunta municipale; ma era obbligo suo di non approvarla, qualora non rispondesse agli interessi del commercio genovese.

Un tempo le franchigie daziarie accordate ad alcuni porti, le tradizioni del commercio, la difficoltà delle comunicazioni terrestri, richiamavano e mantenevano sopra alcuni punti del litorale tutto il commercio marittimo di vaste contrade. Ora le cose sono mutate radicalmente. Col telegrafo sono sparite le distanze che rendevano tarde e difficili le corrispondenze e i grandi negozianti e gli armatori hanno relazioni con tutti i porti nazionali e stranieri. Un uguale trattamento doganale, comunicazioni ferroviarie che collegano tutti i porti del continente rendono soventi indifferente alle navi l'approdo in uno piuttosto che in un altro porto. E nella lotta prevalgono coloro che offrono maggiori agevolezze al commercio, e che effettuano con speditezza, regolarità ed economia il movimento delle mercanzie.

Genova, specialmente fino a quando non si apra a' suoi commerci il valico del Gottardo, deve combattere la potente rivalità di Marsiglia e vede in molti casi trascurate a suo danno le ragioni della sua posizione geografica, perchè a Marsiglia soccorrono le tariffe di favore delle ferrovie francesi. Deve quindi esser somma cura del Governo e dei Genovesi di ridurre, più che sia possibile, le spese cui è soggetta la merce che transita in quel porto; laonde anche la tariffa del facchinaggio, considerata per questo rispetto, acquista peculiare rilevanza.

Bene è vero che la nuova tariffa proposta all'approvazione del Governo presentava un non ispregevole benefizio; quello cioè di rendere più favorevole a' negozianti il sistema secondo il quale si valuta la retribuzione de' facchini. Di fatto presentemente, per il trasporto delle merci nella prima zona del porto, quella cioè che circonda le sue acque, si debbono pagare centesimi 24 per ogni balla, mentre colla tariffa proposta sarebbero dovuti centesimi 25 per ogni quintale. E siccome per un numero ragguardevole di merci il peso della balla non eccede 60 o 70 chilogrammi ed è talvolta anche minore, così la mercede dei facchini subirebbe in molti casi una riduzione del 30 per cento circa.

Ma la proposta del municipio che limitava la prima zona entro confini assai più ristretti degli attuali, e costringeva così i commercianti a pagare la tassa di centesimi 35 stabilita per la seconda, rendeva vano il benefizio del quale ho parlato, di guisa che a me non parve che siffatta limitazione dovesse accettarsi. Fu quindi mio studio di comprendere nella prima zona tutte le vie e le piazze adiacenti agli scali del porto; quei luoghi cioè ove stanziano i carri che trasportano mercanzie agli opifizii cui sono dirette, e la stazione ferroviaria che accoglie le merci *destinate al transito.*

Avrei bramato eziandio di poter ridurre sensibilmente la tariffa di centesimi 25, perocchè a me sembrasse che, scemando le spese cui è soggetta la merce che transita per Genova o che è destinata agli opifizi di quell'industriosa città, si facesse cosa utile non solo al commercio, ma allo stesso corpo dei facchini. Ma furono unanimi le dichiarazioni che io ricevetti dalle autorità genovesi e da parecchi rispettabili negozianti, intorno alla opportunità di non portare una notevole riduzione di mercede, in un tempo in cui il rincaro dei viveri e la maggiore ricchezza del paese hanno fatto crescere notevolmente i salari di tutte le categorie di operai, e quando i facchini debbono pur sempre provvedere coi loro guadagni al pagamento delle pensioni e de' sussidi dovuti dalle antiche corporazioni.

Considerato adunque come, benchè a mio giudizio sia sempre preferibile la libertà del lavoro, nondimeno il commercio generale ricavi pure qualche benefizio da un corpo di facchini onesto, abile ed operoso e alieno da quei tumulti che riescono sì contrari allo svolgimento rapido e alla floridezza de' commerci, mi parve che fosse savio avvedimento non spingere la riduzione della proposta mercede oltre i 23 centesimi, tenendo conto eziandio che per alcune merci, come ad esempio il ferro, i carboni, il riso, ecc., la tariffa consacra ulteriori ribassi. Non credo occorra diminuire la retribuzione stabilita per le altre zone; perocchè, siccome il commercio ha facoltà di ricorrere anche all'opera di altri facchini, così la tariffa da approvarsi avrà il carattere di un *maximum* che il libero dibattimento delle parti interessate potrà diminuire, secondochè le varie contingenze del mercato e l'indole del servizio il richiedano.

Piuttosto mi parve opportuno confermare esplicitamente la facoltà dei capitani e degli armatori delle navi ancorate nel porto di Genova di valersi dell'opera de' loro equipaggi, non solo per il carico e lo scarico del rispettivo legno, ma anche per il trasporto delle merci sulle calate; dichiarare che, quando i facchini del porto non eseguiscano immediatamente i trasporti di cui sono richiesti, gli interessati possano valersi anche nella prima zona dei servizi di altre persone; prescrivere che sia considerata come una sola operazione il trasporto di merci interrotto senza ordine del committente. Infine reputai necessario determinare che la tariffa tenuissima stabilita per il facchinaggio al Passo Nuovo col R. decreto 27 dicembre 1870 rimarrebbe in vigore, come continuerebbe ad essere applicata, fino a nuove disposizioni, la tariffa assai equa ora stabilita per le calate dei magazzini generali.

Mediante questi temperamenti io confido che la nuova tariffa sarà accolta con favore dal commercio genovese. Se la libertà del lavoro non sarà con essa interamente consacrata, come era desiderio del Governo, saranno però migliorate le condizioni e l'economia di trasporti e il movimento commerciale di Genova dovrà sentirne qualche vantaggio. Prego quindi la M. V. di voler apporre la Sua firma al decreto che ho l'onore di sottoporle.

(*) Vedi gli **Stati di prima previsione** in appositi Supplementi a questo numero.

Il N. CCCCLXVII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 5 della legge 29 maggio 1864, numero 1797;

Veduta la deliberazione del municipio di Genova in data 28 maggio 1872;

Veduti i vari pareri della Camera di commercio ed arti di Genova;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata in via d'esperimento la tariffa delle mercedi pel facchinaggio agli scali del porto di Genova, vista d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Art. 2. La facoltà dei capitani ed armatori dei bastimenti ancorati nel porto di Genova, di valersi dell'opera dei loro equipaggi pel caricamento o scaricamento del rispettivo legno, s'intende estesa al trasporto delle merci anche attraverso la prima delle zone stabilite dall'anzidetta tariffa.

Art. 3. Il servizio di facchinaggio nella prima zona è esercitato esclusivamente dai facchini inscritti nel ruolo tenuto dall'ufficio di polizia municipale, salvo il disposto degli articoli 2 e 4 del presente decreto.

Nelle altre sei zone i facchini richiesti della loro opera dovranno prestarla senza pretendere retribuzione maggiore di quella stabilita dalla tariffa.

Art. 4. Quando per difetto di facchini o per altra cagione i consoli o i capisquadra non facciano eseguire immediatamente i trasporti di merci di cui sono richiesti, il municipio autorizzerà gli interessati a valersi anche nella prima zona di facchini non iscritti nel ruolo.

Art. 5. Tutti i lavori di facchinaggio, compreso l'imbarco e lo sbarco da compiersi sulle merci, saranno considerati come una sola operazione anche quando questa sia interrotta indipendentemente dagli ordini del negoziante.

Art. 6. Nulla è innovato rispetto alla tariffa per il facchinaggio agli scali del Passo Nuovo, approvata con Regio decreto del 6 dicembre 1870.

Art. 7. Allorchè debbano entrare in esercizio i magazzini generali di Genova sarà approvata una speciale tariffa per le operazioni di facchinaggio nei luoghi che ne dipendono. Intanto è provvisoriamente approvata la tariffa decretata dal sindaco di Genova in data del 9 luglio 1870.

Art. 8. Con successivi decreti saranno introdotte nella tariffa sancita col presente decreto le modificazioni suggerite dall'esperienza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 1° novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Con Reale decreto del 1° corrente vennero nominati da S. M. i sindaci nelle seguenti provincie:

PROVINCIA DI CATANZARO.

Circondario di Catanzaro.

Catanzaro — Marincola S. Floro barone Filippo.
Severia — De Fazio Pietro.
Sellia — Coppoletta dott. Filippo.
Cropani — Ferrari Salvatore.
Marcedusa — Petrucci Raffaele.
Andali — Fragale Pietro.
Cerva — Moraca Vincenzo.
Taverna — Ferrari Vincenzo.
Albi — Durante Antonio.
Magisano — Grandi dott. Rosario.
Fossato Serralto — Colao Luigi.
Sorbo S. Basile — Sanzi Vincenzo.
Pentone — Marini Giuseppe.
Tiriolo — Megali Vincenzo.
Marcellinara — Sanseverino barone Carlo.
Migherina — Guzzi sac. Agostino.
Settingiano — Cotronei Saverio.
Amato — Caligiure Francesco.
Borgia — Griffo Gio. Francesco.
Girifalco — Antelitano Bonaventura.
S. Floro — Rossi Annibale.
Squillace — Baldaja Vincenzo.
Amaroni — Langeli Raffaele.
Vallefiorita — Ceravolo Vincenzo.
Staletti — Blandini Giovanni.
Montauro — Teti Felice.
Montepaone — Pirrò Pasquale.
Soverato — Paone Achille.
Petrizzi — Caristo Francesco.
Olivadi — Turrà Michelangelo.
Centrache — Papasodero Giuseppe.
Chiaravalle Centrale — Stagliano Gio. Battista.
Torre di Rugiero — Martelli Salvatore.
Argusto — Vecchi Francesco.
Gagliato — Pelaggi Gio. Battista.
S. Vito sul Jonio — De Luca Francesco.
Cenadi — Signorelli Giuseppe.
Satriano — Guarna Nicola.
S. Sostene — Alojsio Giuseppe.
S. Andrea Apostolo del Jonio — Dominijanni Paolo.
Badolato — Gallelli Giuseppe.
Isca — Varano Lorenzo.
S. Caterina del Jonio — Giannini dott. Giuseppe.

Circondario di Monteleone di Calabria.

Stefanaconi — Loprejato Carullo Domenico.
Piscopio — Fuduli Michele.
S. Gregorio d'Ippona — Bisogni Giuseppe.
Majerato — Balotta Domenico.
Filogaso — Del Bosco Giuseppe.
S. Onofrio — De Fina Raffaele.
Montcrosso Calabro — Amoroso Clemente.
Capistrano — Bongiorno Francesco.
Soriano — Greco Vincenzo.
Sorianello — Ferrari Vincenzo.
Gerocarne — Palaia Aritacino.
Serra S. Bruno — Pisani Vincenzo.
Simbario — Bertucci Vincenzo.
Brognaturo — Tiani Bernardo.
Fabrizio — Sposari Carmelo.
Mongiana — Gioffrè Raffaele.
Arena — Principe Giacinto.
Acquaro — Calcaterra Pasquale.
Dasà — Bruni Nicola.
Mileto — Tavella Nicola.
S. Costantino Calabro — De Luca Giuseppe.
Jonadi — Falduti Ignazio.
Filandari — Franzoni Domenico.
Nicotera — Laureani Pasquale.
Limbadi — Salidino Giuseppe.
Parghelia — Melagrana Giuseppe.
Spilinga — Miceli Domenico.
Cessaniti — Cefalà Domenico.

Circondario di Nicastro.

Platania — De Fazio Carlo.
Gizzeria — Statti Giuseppe.
Martirano — De Gattis Domenico.
S. Mango d'Aquino — Bonacci Tullio.
Serrastretta — Scalise avv. Giuseppe.
Decollatura — Stocco Antonio.
Soveria Mannelli — Cimino avv. Michele.
Feroleto Antico — Ajello Francesco.
Gimigliano — Perotta Giuseppe.
S. Pietro Apostolo — Cioniflene Francesco.
Cicala — Mancusi Pasquale.
Maida — Brunini Clemente.
S. Pietro a Maida — Venturi Pietro.
Cortale — Pellegrino dott. Domenico.
Jacurso — Giliberti Gregorio.
Francavilla Angitola — Caria Enrico.

Con R. decreto 12 corrente furono altresì nominati i seguenti sindaci:

Circondario di Catanzaro.

Cardinale — Pelaggi Francesco.
Davoli — Tucci Francesco.
Guardavalle — Salerno Francesco.
Palermiti — Jannino Federico.

Circondario di Monteleone.

Zungri — Accorinti Domenico.
Dinami — Cavallaro Giuseppe.
Monteleone — Gagliardi marchese Enrico.
S. Calogero — Massara Saverio.
Ricadi — Pantano Giuseppe.
Zambrone — Romano Antonio.
Drapia — Jannello Carlo.
Francica — Sarlo Giuseppe.
S. Nicola di Crissa — Manacio Vito Antonio.
Vallelonga — Scognamiglio Giuseppe.

Circondario di Nicastro.

Nicastro — D'Elia cav. Gregorio.
Motta S. Lucia — Colosimo Giuseppe.
Polia — Pizzonia Giuseppe.
Conflenti — Montuoro Giovanni.

Circondario di Cotrone.

Umbriatico — Giuranna Filomena.
Cotronei — Verga Nicola.
Crucoli — De Seya Antonio.
Isola Capo Rizzuto — Zoleo Francesco.
Pallagorio — Lorecchio Bernardo.

S. M. con decreto del 5 dicembre 1872, ha nominato pel triennio 1873-74-75 i Sindaci nei comuni delle provincie seguenti:

PROVINCIA DI BARI.

Circondario di Bari.

Acquaviva delle Fonti — Luciani Sebastiano.
Bitonto — Rogadeo cav. Vincenzo.
Bitritto — Fione Michele.
Canneto — Nicassio dott. Teodoro.
Capurso — Venisti dott. Gaetano.
Casamassima — Orofino Achille.
Castellana — Sgobba Leonardo.
Cellamare — Mariani Vito Nicola.
Cisternino — Amati Luigi.
Conversano — Tarsia Morisco Vincenzo.
Fasano — Paterno dott. Pietro.
Locorotondo — Aprile Vittorio.
Loseto — Albenzio Francesco.
Modugno — Pieschi Francesco.
Mola — Noja Ferdinando.
Monopoli — Indelli Federico.
Montrone — Di Nanna Vincenzo.
Noicattaro — Crapuzzi De Nicola.
Putignano — Tateo Giovanni.
S. Michele — Pastore Giuseppe.
Sannicandro — De Sposati dott. Gabriele.
Triggiano — Carbonara Vincenzo.
Turi — Gonnelli Vito.
Valenzano — Cettura Francesco.
Canosa di Puglia — Moscatelli Agnelli.
Carbonara — Quaranta Luigi.
Palo del Colle — Manzari Francesco Paolo.
Polignano — Bellisario Francesco.
Ruvo di Puglia — Ferrieri Caputi Tommaso.
Binetto — Barone d'Amelis Melodia.

Circondario di Barletta.

Andria — Maschio Riccardo.
Bisceglie — Siciliani cav. Pantaleo.
Corato — Patroni Griffi cav. Giuseppe.
Minervino — Corsi Giuseppe.
Spinazzola — Mandai Francesco.
Trani — Antonacci cav. Giuseppe.

Circondario di Altamura.

Altamura — Serena cav. Ottavio.
Cassano — Turitto Sante.
Gioja del Colle — Lippolis Pompeo.
Gravina — Gramegna Michele.
Grumo — Lupis Giuseppe.
Santeramo — Gallo Michele.
Toritto — Caravita march. Filippo.

PROVINCIA DI LECCE.

Circondario di Lecce.

Bagno Salento — Papalco Vincenzo.
Campi — Massa Achille.
Cannole — Tremolizzo Antonio.
Caprarica di Lecce — Cucuracchi Antonio.
Carmiano — Miglietta Ruggiero.
Carpignano — Salomi cav. Liborio.
Castrignano dei Greci — Manosi Francesco.
Cellino S. Marco — Lupinacci Luigi.
Copertino — Frassanito Giuseppe.
Corigliano d'Otranto — Ancora Nicola.
Cutrofiano — Maro Carlo.
Galatina — Papadia Luigi.
Giurdignano — Vilei Salvatore.
Lequile — Carlino notar Giuseppe.
Leverano — Caracciolo Giuseppe.
Martignano — Volpe Giacomo.
Melendugno — D'Ameli Gaetano.
Monteroni di Lecce — D'Arpe Oronzo.
Novoli — Longo cav. Pietro.
Otranto — Lanzilao Luigi.
Palmariggi — Castelluzzo Vitantonio.
S. Cesario di Lecce — Manno Antonio.
S. Donato di Lecce — Costantini Antonio.
S. Pier in Lama — De Carlo Pietro.
Scgliano Cavour — Scrimieri notar Gabriele.
Soleto — Carcossi Antonio.
Squinzano — Bonuba Giovanni.
Sternatia — Fizzari Pantaleo.
Trepuzzi — Elia dott. Giuseppe.
Uggiano la Chiesa — Lanzilao Giulio.
Vernole — Mastroviti Giovanni.
Arnesano — Petrelli Ignazio.
Martano — Gadaleta Giuseppe.
Castri Francone — Vernazza Gennaro.
Zollino — Bianco Pantaleo.
Lizzanello — Ingrosso Giuseppe Oronzo.
Calimera — Trenta Luca.
Cavallino — De Giorgio Gio. Batt.

Circondario di Brindisi.

Brindisi — Monticelli cav. Mariano.
Carovigno — Trisolini Alessandro.
Ceglie Messapico — Elia Giuseppe.
Erchie — Nicoli Vito.
Francavilla Fontana — Galante Giovanni.
Latiano — Argentieri Giuseppe.
Mesagne — Carchiccio Francesco.
Oria — Astore Pasquale.
Salice Salentino — De Castris cav. Arcangelo.
S. Donaci — Faggiano Antonio.
S. Pancrazio Salentino — Muscogiuri Gio. Batt.
Torre Santa Susanna — Monticelli Giuseppe.
Veglie — Verrienti Cosimo.
Guagnano — Mesangio Rosario.
S. Vito dei Normanni — Carbotti Antonio.

Circondario di Gallipoli.

Acquarica del Capo — De Leo Ferdinando.
Alessano — S. Giovanni Pasquale.
Alliste — Basurto Francesco.
Casarano — De Donatis Giovanni.
Castrignano del Capo — Cuillo Domenico.
Deso — Russi Giuseppe.
Gagliano del Capo — Ciardo Biagio.
Galatone — Lillo Fortunato.
Gallipoli — Massa Francesco.
Matino — Gentili Raffaele.
Miggiano — Cacciatore Gio. Battista.
Minervino di Lecce — Mores Giovanni.
Montesano Salentino — Lazzari Alessandro.
Murciano di Lecce — Valentini Giovanni.
Muro Leccese — Maggiulli Giovanni.
Nardò — De Micheli cav. Gio. Batt.
Neviano — Grassi Nicola.
Ortelle — Cachecci Carmelo.
Parabita — Vinci Gaetano.
Patu — Cagnazzo Pasquale.
Poggiardo — Episcopo Pasquale.
Presicce — Arditi Michele.
Ruffano — D'Urso Pomponio.
Salve — Foscarini Nicola.
Sanarica — Basusto Ferdinando.
Scorrano — Cachecci Pasquale.
Spongano — Bacile Gennaro.
Surano — Galati Pietro.
Taurisano — Castriotta Francesco.
Taviano — Scalegni Giuseppe.
Tiggiano — Olivieri Ippazio.
Tricase — Resci Vincenzo.
Uggento — Ravito Giovanni.
Villa Picciotti — Pagliano Diego.
Specchiapreti — Ripa Carlo.
Giuggianello — Pirtoli Nicola.
Onadeo — De Pandis Giovanni.
Corsano — Cazzato Francesco.

Circondario di Taranto.

Avetrana — Parlatano cav. Daniele.
Carosino — Galconi Francesco.
Castellaneta — Catalano Giulio.
Faggiano — Polignano Francesco.
Ginosa — Glionna Luigi.
Grottaglie — La Sorte cav. Vitantonio.
Leporano — Mazza Cataldo.
Manduria — Tarentini Maggi cav. Gio. Batt.
Martina Franca — Fighera dott. Alessandro.
Maruggio — Bodini Raffaele.
Massafra — De Carlo Giovanni.
Montejasi — Nigro Alfonso.
Montemesola — Fornaco Cataldo.
Monteparano — Bansegna Alessandro.
Mottola — Laino Nicola.
Palaggiano — Masella Ippazio.
Pulsano — Crescente Arcangelo.
Roccaforzata — Vergine Gaetano.
S. Giorgio Sotto Taranto — Caraffa Tommaso.
Sava — Schifone Michele.

S. M., sulla proposta del Ministro dell'Interno, con R. decreto 28 novembre 1872, ha fatto le seguenti disposizioni:

Giura cav. Giovanni, sottoprefetto di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe;

Carlotti cav. avv. Amilcare, consigliere delegato di 2ª id., id.;

Fasella cav. avv. Filippo, sottoprefetto di 2ª id., id.;

De Felice cav. avv. Vincenzo, consigliere delegato di 2ª id., id.;

Antinori cav. avv. Gaetano, id. id., id.;
Galletti cav. avv. Angelo, id. id., id.;
Dainelli cav. avv. Filippo, id. id., id.;
Viani cav. avv. Raffaele, id. id., id.;
Zironi cav. avv. Francesco, id. id., id.;
Botti cav. avv. Ulderico, id. id., id.;
Senise cav. Carmine, sottoprefetto id., id.;
Nova cav. dott. Traiano, consigliere delegato id., id.;
Lampani cav. avv. Filippo, id. id., id.;
Lastrucci avv. Domenico, reggente sottoprefetto di 3ª id., promosso alla 2ª classe;
Manolesso-Ferro Giorgio, id. id., id.;
Sanfilippo avv. Giuseppe, consigliere delegato id., id.;
Rossi cav. avv. Gonippo, id. id., id.;
Varese dott. Casimiro, consigliere id., id.

Con decreto del Ministero delle Finanze in data 22 dicembre 1872, il notaio Fabri Achille Luigi di Bologna è stato accreditato presso quella Prefettura per le autenticazioni prescritte colla legge e coi regolamenti in vigore per l'Amministrazione del Debito Pubblico.

MINISTERO DELL'INTERNO.

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI.

Avviso di concorso ai posti di volontari nell'Amministrazione carceraria.

Dovendosi provvedere all'ammissione di volontari nell'Amministrazione carceraria, è aperto il relativo concorso per mezzo di esami, in conformità dell'art. 7 del R. decreto 10 marzo 1871, N. 113 (Serie 2ª).

Le condizioni che si richiedono per l'ammessione al detto concorso sono le seguenti:

Essere nazionale;

Avere età non minore di 18 anni nè maggiore di 32;

Presentare l'attestato di moralità rilasciato dal sindaco del comune;

Esibire la prova di avere compiuto almeno il corso degli studi nei licei o negli istituti tecnici, e di avere conseguito la *licenza* da uno di questi due corsi;

I titoli comprovanti le indicate condizioni dovranno essere uniti alle domande di ammissione al concorso, le quali verranno scritte su carta bollata da una lira, e trasmesse alla Direzione Generale delle carceri non più tardi del 31 gennaio p. v. per mezzo delle rispettive prefetture;

Le domande che non fossero regolari saranno respinte;

I candidati ammessi al concorso ne saranno in tempo debito prevenuti.

Con altro avviso saranno indicati i giorni e le località in cui avranno luogo gli esami.

Gli esami saranno *scritti* e *orali*.

Quegli scritti verseranno sulle seguenti materie, cioè:

a) In una composizione italiana;

b) Nella soluzione di due quesiti d'aritmetica;

c) In una versione libera dall'italiano in francese;

d) In un saggio di calligrafia.

Gli esami orali si aggireranno:

a) Sulla storia, a seconda del programma stabilito dal decreto Ministeriale 20 maggio 1871 qui sotto riportato;

b) Sulla geografia, id. id.;

c) Sulla geometria, id. id.

Per gli esami scritti ogni seduta non potrà durare più di sette ore.

L'esame non dovrà durare meno di tre quarti d'ora, nè eccedere un'ora.

Roma, addì 6 novembre 1872.

Il Direttore Capo della Divisione 5ª
C. CASTELLINI.

Programma degli esami orali per l'ammissione al volontariato nell'Amministrazione carceraria.

Storia patria.

Dalla discesa di Carlo VIII in Italia alla pace di Noyon.

Dalla pace di Noyon alla pace di Château-Cambrésis.

Dalla pace di Château-Cambrésis alla morte di Carlo II.

Dalla morte di Carlo II alla rivoluzione francese;

Dalla rivoluzione francese al Congresso di Vienna.

Dal Congresso di Vienna ai nostri giorni.

Geografia.

Nozioni generali di geografia.

Geografia fisica dell'Europa - mari - golfi - stretti - fiumi - divisione politica - confini - popolazione - capitali - città principali.

Geografia fisica dell'Italia - isole - golfi - porti principali - laghi - fiumi - monti - circoscrizione amministrativa - confini - linee di comunicazione con gli altri Stati - capiluoghi di provincia e di circondario - popolazione - reti ferroviarie.

Geometria.

Nozioni generali dei primi sei libri, l'undecimo ed il dodicesimo di Euclide, e sulle più essenziali proposizioni d'Archimede.

Una dimostrazione.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di filosofia morale e pedagogia vacante nella R. Università di Roma.

È aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di filosofia morale e pedagogia nella R. Università di Roma.

Il concorso avrà luogo presso l'Università medesima.

Gli aspiranti sono invitati a presentare le domande di ammissione al concorso e i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il 15 aprile 1873, dichiarando nelle stesse domande se intendono concorrere per titoli o per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Roma, 11 dicembre 1872.

Il ff. di Segretario Generale
REZASCO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Concorso alla cattedra di storia moderna vacante nella R. Università di Roma.

È aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di storia moderna nella R. Università di Roma

Il concorso avrà luogo presso l'Università medesima.

Gli aspiranti sono invitati a presentare le domande di ammissione al concorso e i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il 15 aprile 1873, dichiarando nelle stesse domande se intendono concorrere per titoli o per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Roma, 11 dicembre 1872.

Il ff. di Segretario Generale
REZASCO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di filosofia del diritto vacante nella R. Università di Roma.

È aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di filosofia del diritto nella R. Università di Roma.

Il concorso avrà luogo presso l'Università medesima.

Gli aspiranti sono invitati a presentare le domande di ammissione al concorso e i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il 15 del mese di aprile 1873, dichiarando nelle stesse domande se intendono concorrere per titoli o per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Roma, 11 dicembre 1872.

Il ff. di Segretario Generale
REZASCO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 p. 0|0 presso la cessata Direzione di Napoli:

N. 23804, Pisciotti Giuseppa di Giovanni, domiciliato in Napoli.

Allegandosi che per errore fu detto *Giuseppe* invece di *Giuseppa*.

Si diffida quindi chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che intervengano opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 28 novembre 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Un telegramma della *Neue Freie Presse*, sotto la data di Berlino 21 dicembre, reca che il generale Roon, ministro della guerra, ha ritirato la domanda della sua demissione; del resto S. M. l'imperatore non vi avrebbe consentito. Quanto al ministro Sehhow, la sua demissione sarebbe definitivamente accettata.

Nel ministero dell'interno sono di già preparate le istruzioni pei governi provinciali, e relative alla esecuzione della legge sul riordinamento dei circoli.

Il governo prussiano presentò alla Camera dei deputati, nella seduta del 19 dicembre, un disegno di legge per essere autorizzato a contrarre un imprestito di 120 milioni di talleri (450 milioni di lire) per la costruzione di strade ferrate. Il ministro delle finanze fu interpellato sulla crisi finanziaria che ha prodotto qualche emozione alla Borsa di Berlino. La Banca prussiana, dopo di avere elevato lo sconto, erasi poscia mostrata difficile nello accettare i vari valori. Il signor Camphausen, ministro delle finanze, giustificò le restrizioni fatte dalla Banca al suo sconto, dimostrando che questo provvedimento non era dettato dalla penuria del numerario, che nelle sue casse abbonda, ma bensì dalla necessità di mettere un freno all'aggiotaggio della Borsa e alla febbre di speculazioni e d'imprese aleatorie, le quali non hanno alcuna base solida.

L'elevazione dello sconto era stato un primo ammonimento che non fu ascoltato; convenne ricorrere ad un appuramento rigoroso dei valori presentati, i quali per lo più non costituivano che un cambio di biglietti di favore, fatto tra speculatori per formarsi un credito fittizio. La Banca, soggiunse il ministro, perciò continuerà a mostrarsi molto cauta rispetto ai valori di credito non sufficientemente autorizzati, ma sconterà sempre tutti i valori solidi; la circolazione de' suoi biglietti è coperta da una riserva metallica di oltre 85 p. c., e queste somme disponibili verranno ancora aumentate dal riscatto del prestito federale e da altri prodotti. « Ecco, disse il ministro, la politica della Banca prussiana, di cui il paese apprezzerà la previdente e illuminata sollecitudine. »

Queste spiegazioni furono accolte con soddisfazione dalla Camera.

Scrivono da Versaglia alla *France* che l'unica preoccupazione dell'Assemblea in questo momento è quella delle vacanze. Probabilmente la discussione terminerà in mezzo ad una solitudine compiuta.

Lo stesso corrispondente aggiunge che neppure le riunioni del centro destro e sinistro, nè quelle delle due Sottocommissioni della Giunta dei Trenta riescono a fissar l'attenzione. « È quasi con indifferenza che si riseppe avere le Sottocommissioni deciso di esaminare e di discutere la questione di una seconda Camera, siccome la più urgente. Fra i vari gruppi che si vedono nella sala dei *Pas-Perdus*, non si annette a tutto ciò che una importanza secondaria affatto; la parola conciliazione è senza dubbio in bocca a tutti, ma pel momento essa è sinonimo di vacanza e la tregua degli antagonisti deriva più dal piacere di andarsene che da un accordo stabilito. »

Ecco il testo della mozione presentata nella seduta del 20 dicembre al Consiglio nazionale svizzero, alla quale ebbimo già occasione di accennare:

Il Consiglio federale è invitato:

1° A presentare un rapporto sulla questione di sapere se, a tenore degli articoli 5 e 44 della Costituzione federale, una legge federale non potesse esser sanzionata per proteggere i diritti costituzionali dei cittadini e delle parrocchie contro le usurpazioni delle autorità ecclesiastiche e delle autorità cantonali nel dominio della coscienza.

2° Ad esaminare se un delegato della Santa Sede (Nunzio od incaricato d'affari) può continuare ad essere accreditato presso la Confederazione.

La proposta è firmata da 19 rappresentanti; quattro del cantone di Berna, uno di quel di Lucerna, quattro di San Gallo, tre di Turgovia, tre di Argovia e quattro di Soletta.

Il Consiglio svizzero degli Stati nella sua seduta del 19 corrente si è occupato della questione della sistemazione delle spese occasionate dalla ritirata dell'esercito del generale Bourbaki sul territorio elvetico il 1° febbraio 1871. Questo esercito contava 90 mila uomini e 14 mila cavalli. Il relatore della Commissione incaricata di regolare i conti di internamento, signor Clausen, dopo aver constatato che la Svizzera ha coscienziosamente disimpegnati i suoi doveri di Stato neutrale, espresse anche il suo soddisfacimento pel modo come il governo francese ha adempiuti gli obblighi suoi. Il presidente del Consiglio, signor Ceresole, aggiunse che anche la liquidazione dei conti si è operata nei migliori termini. Fu il 12 agosto scorso che la Francia fece per questo oggetto l'ultimo versamento a saldo del suo debito complessivo di 12 milioni e 150 mila franchi.

In una corrispondenza da Pietroburgo alla *Gazzetta della Germania del Nord* si legge che la Commissione centrale, istituita per preparare un piano di riorganizzazione dell'armata russa, è pressochè al termine dei suoi lavori. È presieduta dal conte di Heydon, capo dello stato maggiore generale. Secondo le proposte fatte, l'armata sul piede di pace conterà 750 mila uomini. Ma le truppe destinate ad entrare in campagna saranno accresciute di dieci nuove divisioni di fanteria, i cui quadri saranno formati dai 51 quarti battaglioni attivi del Caucaso e dai quarti battaglioni di cacciatori.

Gli attuali battaglioni di riserva e di governo saranno soppressi e le reclute mandate direttamente dai loro circondarii di reclutamento ai rispettivi corpi di truppa.

La Russia d'Europa sarà divisa in 250 circondarii di reclutamento. In ciascuno di questi circondarii sarà istituito un battaglione di deposito con un nucleo di 265 fra bassi ufficiali e semplici soldati destinati ad istruire gli uomini della riserva. In tempo di guerra in cui questi battaglioni dovranno pure istruire delle reclute saranno rinforzati da 125 uomini che faranno da istruttori.

Sul principio della guerra ogni battaglione di deposito formerà prima di tutto un battaglione di marcia composto di 1100 uomini destinati a prendere il posto degli uomini perduti dall'armata, quindi un battaglione composto del rimanente degli uomini della riserva, infine dei comandi di marcia composti di reclute.

Quanto all'artiglieria si sta formando dei quadri per le batterie di riserva e di deposito.

In tempo di guerra la cavalleria consisterà di 18 divisioni, ognuna delle quali sarà composta di tre reggimenti regolari e di un reggimento di cosacchi. È riservata un'altra destinazione ai reggimenti di cosacchi che non sono compresi in questa distribuzione. Il numero delle divisioni di cavalleria corrisponderà al numero dei corpi d'armata. Si avrebbe dunque l'intenzione di dividere l'armata in diciotto corpi.

La Direzione delle Poste di Roma avvisa che col giorno 1° gennaio 1873 verrà attivato in questa città un altro uffizio postale succursale in piazza Pasquino al n. 107.

Quest'uffizio sarà incaricato dell'affrancatura, della raccomandazione ed assicurazione delle corrispondenze, della emissione e pagamento de' vaglia di ogni specie, e dell'associazione de' giornali nazionali ed esteri.

L'orario del medesimo è fissato dalle 8 antimeridiane alle 7 pomeridiane.

Roma, 23 dicembre 1872.

ELEZIONI POLITICHE
del 22 dicembre 1872.

Nella pubblicazione fatta ieri dei risultati della votazione del 22 corrente, vanno corretti i seguenti errori:

Collegio di Nizza Monferrato — Invece di avvocato *Angelo Doso*, leggasi Angelo Bosio.

1° *Collegio di Torino* — aggiungasi il nome del signor *Govean* con *voti* 93, che per uno spostamento di composizione fu riferito al *Collegio di Nizza Monferrato*.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Genova, 23.

Dopo il telegramma del ministro Sella, il Sindacato riceveva pure il seguente: Visto Bombrini. Sella invece di ritirare al 10 gennaio i trenta milioni ne ritirerà venti soltanto e gli ultimi dieci soltanto al 20 gennaio, per conseguenza la Banca provvederà. « *Firmati - Pozzoni, Piaggio.* »

Washington, 22.

Una Commissione ispano-americana sta per partire per Cuba allo scopo di fare un'inchiesta sui reclami degli americani.

Napoli, 23.

Lo stato di salute di S. M. il Re continua ad essere soddisfacente.

Madrid, 23.

La *Gazzetta* pubblica un decreto col quale S. M. accetta le dimissioni di Aguilar, ministro di Spagna presso le Corti del Belgio e d'Olanda.

L'*Imparcial* assicura che il progetto relativo al giurì è terminato e verrà pubblicato fra breve.

Assicurasi che S. M. il Re abbia firmato ieri il decreto che autorizza il ministero a presentare alle Cortes il progetto per l'immediata abolizione della schiavitù a Portorico. Questo progetto sarà letto oggi al Senato.

La Roccella, 23.

Il vapore inglese *Germania* naufragò all'imboccatura della Gironda. Iersera furono condotti qui 97 naufraghi; altri 30 rimasero annegati. Da sabato sera fino a domenica mattina l'equipaggio e i viaggiatori restarono aggrappati ai rottami della nave in mezzo ad un mare furioso. Essi furono veduti da un vapore francese che li salvò in modo eroico.

Darmstadt, 23.

La Dieta approvò ad unanimità l'indirizzo, dichiarando di voler sostenere il governo nei suoi sforzi per la conservazione ed il consolidamento dell'Impero.

Berlino, 23.

Il *Giornale Ufficiale* pubblica un decreto dell'Imperatore che dispensa il principe di Bismarck della presidenza del ministero prussiano, affidandogli gli affari dell'Impero e la politica estera. Il decreto permette a Bismarck, in caso d'impedimento personale, di farsi sostituire per la votazione nelle sedute del gabinetto dal ministro Delbrück, sotto la propria responsabilità. Il decano del gabinetto presiederà il Consiglio dei ministri.

Parigi, 23.

Poitevin, guardia campestre di Soisson, il quale denunziò ai prussiani e fece fucilare ed imprigionare parecchi francesi, fu giustiziato stamane a Vincennes.

Un decreto del governatore di Parigi proibisce la pubblicazione del giornale radicale *Il Corsaire*, in causa di un articolo che eccita l'odio dei cittadini gli uni contro gli altri ed attacca l'Assemblea nazionale.

Berna, 23.

La Camera respinse ad unanimità il ricorso della Compagnia della linea d'Italia contro il decreto federale che ha pronunziato la decadenza della sua concessione.

Copenaghen, 23.

Il ministro della guerra e della marina, colonnello Haffner, ha dato la sua dimissione per causa non politica. Il colonnello Thomsen fu chiamato a surrogarlo.

Carlsruhe, 23.

Lo stato di salute della Granduchessa è abbastanza soddisfacente.

BORSA DI BERLINO — 23 dicembre.

	21	23
Austriache	201 5|8	202 —
Lombarde	113 3|8	113 1|2
Mobiliare	201 3|8	202 —
Rendita italiana	64 7|8	64 7|8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

BORSA DI VIENNA — 23 dicembre.

	21	23
Mobiliare	333 50	331 60
Lombarde	189 —	186 25
Austriache	333 —	331
Banca Nazionale	967 —	964 —
Napoleoni d'oro	8 76 1|2	8 75 1|2
Cambio su Londra	109 60	109 50
Rendita austriaca	70 70	70 40
Id. id. in carta	66 65	66 40

BORSA DI LONDRA — 23 dicembre.

	21	23
Consolidato inglese	92 —	92 —
Rendita italiana	66 3|4	66 1|2
Turco	55 1|2	54 1|2
Spagnuolo	29 —	28 3|4

BORSA DI PARIGI — 23 dicembre.

	21	23
Prestito francese 5 0|0	87 —	86 85
Rendita id. 3 0|0	53 40	53 25
Id. id. 5 0|0	84 65	84 40
Id. italiana 5 0|0	67 85	67 95
Id. id. fine corrente	— —	— —
Consolidato inglese	91 7|8	91 7|8
Ferrovie Lombardo-Venete	432 —	431 —
Banca di Francia	4410 —	4410 —
Ferrovie Romane	122 —	121 —
Obbligazioni Romane	182	182 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	196 50	197 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	204 25	204 25
Cambio sull'Italia	10 —	10 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	— —	485 —
Azioni id. id.	860 —	867 —
Londra, a vista	25 54	25 51
Aggio dell'oro per mille	7 1|2	7 —
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI FIRENZE — 24 dicembre.

	23	24
Rendita 5 0|0	75 57 1|2	75 50
Id. fine mese	— —	— —
Napoleoni d'oro	22 32	22 30
Londra 3 mesi	27 99	28 —
Francia, a vista	110 90	110 85
Prestito Nazionale	78 50	78 50
Azioni Tabacchi	944 —	942 50
Id. fine mese	— —	— —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2732 —	2700 —
Ferrovie Meridionali	480 —	480 —
Obbligazioni id.	— —	— —
Buoni Meridionali	— —	— —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1818 —	1811 —
Credito Mobiliare	1232 —	1208 —
Banca Italo-Germanica	618 —	618 —

MINISTERO DELLA MARINA.

Ufficio Centrale Meteorologico.

Firenze, 23 dicembre 1872 (ore 16 29).

Calma nei nostri mari, tranne in qualche punto lungo le coste dell'Adriatico inferiore. Dominio di venti deboli delle regioni settentrionali. Cielo nuvoloso in Sicilia, Puglie e Terra d'Otranto. Nebbioso a Firenze e Moncalieri. Sereno in tutto il resto d'Italia. Il barometro è sceso in media di 2 mm. in quasi tutta Italia. Temperatura diminuita nell'Italia settentrionale e centrale. Tempo generalmente buono con nuvoli e nebbie in alcuni luoghi.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 23 dicembre 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	767 9	767 5	766 6	766 9	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	3 8	10 8	12 2	8 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	98	75	76	96	Massimo = 12 5 C. = 10 0 R.
Umidità assoluta	5 88	7 26	8 08	7 66	Minimo = 3 8 C. = 3 0 R.
Anemoscopio	N. 2	N. 3	N. 0	Calma	
Stato del cielo	4. piccoli cirri	8. piccoli cirri	9. bello, qualche cirro	9. un po' vaporoso	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 24 dicembre 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0|0	1 luglio 72	—	75 55	75 52	75 60	75 55	— —	— —	—
Detta detta 3 0|0	1 ottob. 72	—	—	—	— —		— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto stallonato	»	—	— —	— —	— —	—	— —	— —	—
Obblig. Beni Eccl. 5 0|0	»	—	— —	—	—	—	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0|0	»	537 50	— —	516 —	— —		— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	»	—	74 35	— —	— —		— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	74 10	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 dicem. 72	—	73 27	73 20	— —	— —	— —	— —	—
Banca Naz. Italiana	1 luglio 72	1000	—	— —	2720	2700	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	— —	— —	2200	2190	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	604 —	603 75	604 —	603 75	— —	—	—
Banca Italo-Germanica	»	500	— —	— —	618 —	616 —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	522 —	518 —	522 —	518 —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0|0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	144 —	—	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 72	500	200 —	199 —	—	—	— —	— —	—
Strade Ferrate Merid.	»	500	—	—	—	—	— —	— —	—
Obbl. della SS. FF. Mer.	»	500	—	— —	—	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0|0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 aprile 67	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 72	500	693 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	118 —	—	—	— —	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	— —	— —	525 —	524 —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana	»	250	230 —	— —	— —	—	— —	— —	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi	9		— —
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	109 70	109 60
Firenze	30	— —	— —	Lione	90		— —
Genova	30	—	— —	Londra	90	28 03	28 01
Livorno	30	— —	—	Augusta	90	— —	
Milano	30	—	—	Vienna	90	—	— —
Venezia	30	— —	—	Trieste	90	— —	
Napoli	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr.		22 30	22 28

Sconto di Banca 5 0|0

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. italiana 5 0|0 75 55 cont.; 75 57 1|2, 60 fine.
Banca Romana 2200.
Banca Generale 604 25, 604 contanti.; 603 50, 603 75, 604 fine.
Obbl. SS. FF. Romane 199 cont.
Credito Immob. 525 fine.

Il Deputato di Borsa: PIANCIANI. — *Il Sindaco*: A. PIERI.

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ IN TRIESTE

L'eccelso I. R. Ministero dell'Interno, di concerto cogli altri interessati Ministeri, ha approvato, con lievi modificazioni, dalla Direzione in base agli avuti poteri assentite, i cambiamenti allo Statuto sociale deliberati nel Congresso generale degli azionisti delli 31 luglio p. p., in forza dei quali le azioni, ora intestate a nome, sono da convertirsi in titoli al portatore, ed il versamento che era finora di 30 % del valore nominale, dev'essere perciò portato a 40 %, ossia a fiorini 400 valuta austriaca, per azione.

Onde mandare ad effetto questa conversione, la Direzione, nell'esercizio delle facoltà impartitele dallo statuto, richiama dal P. T. signori azionisti il versamento del 10 per cento sul capitale nominale delle azioni, ossieno f. 100 (fiorini cento valuta austriaca) per azione, coll'invito a tutti e singoli di eseguirlo nei giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15 del febbraio 1873 in uno dei luoghi ed uffizi sottoindicati, coll'avvertenza che i versamenti non effettuati sino a tutto il dì 15 febbraio 1873 potranno farsi bensì negli indicati recapiti sino a tutto il giorno 17 del susseguente aprile, ma coll'abbuono degli interessi di mora del 6 per cento all'anno dal giorno 15 febbraio 1873 sino a quello del pagamento.

Scorso poi infruttuosamente anche questo termine, la Direzione dovrà procedere contro gli azionisti morosi a termini dell'articolo 13 (1), e correlativi dello statuto.

Verrà ai signori azionisti rilasciata, all'atto del versamento, interinale quitanza, e colla restituzione di questa, e dei vecchi viglietti d'azione, essi riceveranno dal giorno 15 marzo in poi, e rispettivamente dal giorno 15 del mese successivo a quello dell'effettuato versamento, i nuovi corrispondenti certificati interinali di azione, nelle forme del riformato statuto, nonchè le obbligazioni debitoriali relative alle vecchie azioni, e ciò tutto dall'istesso uffizio che avrà emesse le provvisorie quitanze.

I versamenti potranno effettuarsi:
in Trieste, presso la Cassa centrale della Compagnia
„ Vienna, presso l'Agenzia Generale della Compagnia
„ Pest „ „ „
„ Praga „ „ „
„ Roma (*) „ „ „ (Piazza Monte Citorio, n. 130)
„ Milano (*) „ „ „ (Via San Paolo, n. 6)
„ Venezia (*) „ „ „ (Bocca di Piazza San Marco)
(*) In note di Banca austriache, oppure in valuta legale italiana al cambio di giornata.

Trieste, 30 novembre 1872.

LA DIREZIONE:
Alessandro Daninos — Gustavo Landauer — E. Lutteroth
A. M. Petke — R. Salem — I. Schwarz.

(1) Art. 13. Per tutti quelli certificati interinali sopra i quali i versamenti domandati non fossero stati eseguiti in capitale ed interessi di mora entro un ulteriore termine di 60 giorni dopo quello stabilito nella relativa notificazione (Art. 10), spetta alla Direzione il diritto di pronunziare l'annullamento e dichiarare i relativi possessori decaduti dai già fatti pagamenti, i quali rimangono devoluti alla Compagnia senza alcun obbligo a restituzione. 6215

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso di secondo incanto.

Essendo riuscito infruttuoso il primo incanto tenutosi nel dì 20 agosto ultimo scorso al prezzo di L. 43 75 per l'appalto della rivendita di generi di privativa in Poli presso la piazza San Pietro, si rende pubblicamente noto che nel giorno 14 gennaio 1873 si procederà in questa Intendenza, alle ore 2 pom., ad un secondo esperimento d'asta in base al suddescritto prezzo, e tale appalto verrà col metodo della candela vergine aggiudicato al migliore e maggiore offerente, qualunque sia per essere il numero degli accorrenti e delle offerte.

L'annuo provento lordo della rivendita è di lire 175.

Gli attendenti all'incanto dovranno per esservi ammessi produrre il certificato di buona condotta e depositare preventivamente la somma di L. 17 50.

Il termine dei fatali scadrà a mezzogiorno del 30 gennaio detto.

Roma, li 19 dicembre 1872.

6468 *L'Intendente*: CARIGNANI.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso di secondo incanto.

Essendo riuscito infruttuoso il primo incanto tenutosi il 19 agosto scorso mese al prezzo di lire 66, per l'appalto della rivendita dei generi di privativa in Montorio Romano nella Piazza delle Riviere, si rende pubblicamente noto che nel giorno 14 gennaio 1873 si procederà alle ore due pomeridiane, in questa Intendenza ad un secondo esperimento di asta in base al suddescritto prezzo, e tale appalto verrà col metodo della candela vergine aggiudicato al migliore e maggiore offerente, qualunque sia per essere il numero degli accorrenti e delle offerte.

L'annuo provento lordo della rivendita è di lire 264.

Gli accorrenti nell'incanto dovranno per esservi ammessi produrre il certificato di buona condotta e depositare preventivamente la somma di lire 26 40.

Il termine dei fatali scadrà a mezzo giorno del 30 gennaio detto.

Roma, 19 dicembre 1872.

6409 *L'Intendente*: CARIGNANI.

DECRETO.
(3ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Cagliari in camera di consiglio composta dei signori avvocato Gavino Nieddu vicepresidente, e giudici avvocati Antonio Fois Pisu, ed Efisio Marturano:

Vista la domanda che precede, ed i documenti uniti a corredo della medesima;

Attesochè dal predetto estratto dal registro dello stato civile della città di Cagliari risulta che il maggiore Efisio Chiappe, titolare dei certificati di rendita espressati nel precedente ricorso, sia deceduto in Cagliari nelli 13 dicembre 1870;

Che dall'atto di notorietà redattosi nei modi e forme volute dalla legge e ricevuto dal signor pretore di Cagliari, sezione Castello, resta constatato che il prefato maggiore Efisio Chiappe moriva intestato, lasciando superstiti soli suoi eredi legittimi la di lui moglie Rosa Pintor, e l'unica di lui figlia Maria Luigia Chiappe, maritata al cavaliere Efisio Timon;

Che dal processo verbale redattosi davanti alla pretura di Castello in data 15 marzo 1871, risulta d'avere la Rosa Pintor dichiarato di rinunciare alla quota per legge spettantele sulla successione del defunto di lei marito maggiore Efisio Chiappe apertasi nel 13 dicembre 1870;

Considerato che in forza di questi documenti rimane accertato che la ricorrente donna Maria Luigia Chiappe maritata Timon sia l'unica erede del maggiore Efisio Chiappe, e come tale sia entrata nel possesso di dritto e di fatto dei beni tutti facienti parte dell'eredità del predetto defunto suo genitore, e conseguentemente sia succeduta in tutti i beni, dritti e ragioni a costui spettanti anche sui certificati del Debito Pubblico (rendita), creazione 21 agosto 1838, al medesimo intestati;

Per questi motivi;

Visto il regolamento 8 ottobre 1870:

Dichiara essere la donna Maria Luigia Chiappe, maritata al cavalier Efisio Timon, sola ed unica erede con effetto del fu suo genitore maggiore Efisio Chiappe della città di Cagliari; e come tale succeduta in tutti i beni, dritti e ragioni a quest'ultimo pertinenti: conseguentemente anche in quegli spettantigli sui certificati di rendita (creazione 21 agosto 1838), num. 425, 427, 429, 430, 431, 11861, allo stesso maggiore Chiappe intestati, e facienti parte della di lui eredità.

Autorizza pertanto la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire l'intestazione dei certificati medesimi in capo alla suddetta donna Maria Luigia Chiappe, maritata Timon; ed ad effettuare in di lei favore il rimborso del capitale rappresentato dal certificato numero 1186, della rendita di lire 250, stato favorito dalla sorte nella estrazione delli 29 settembre presente anno.

Cagliari, li 18 novembre 1872. — G. Nieddu vicepresidente — Fois Pisu — Marturano.

C. Marturano, vicecancelliere aggiunto.

La presente copia munita di marca da lire 1 20 annullata col bollo d'ufficio corrisponde coll'originale esente di registrazione.

Cagliari, 19 novembre 1872.

6030 C. Marturano, vicecancelliere aggiunto.

DELIBERAZIONE. 6291
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Verona, con deliberazione del giorno ventisette giugno 1872, presa in camera di consiglio, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ad operare la traslazione da Angelo fu Giovanni Piccoli di Verona, ai fratelli Daniele, Alessandro e Carlo Piccoli del fu Giovanni pure di Verona, delle obbligazioni del prestito L. V. 1859, num. 1471-1472 serie 1ª, num. 461 serie 2ª, 2469-2635 serie 3ª, 2823-2489-5491-5492 serie 4ª, 4599-4600 serie 8ª, tutte da fiorini austr. venti, e numero 1527 serie 6ª da fiorini cento.

Donatelli.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Con sentenza 19 settembre 1872 il tribunale civile sedente in Genova, sulle istanze di Modesta Tirazzo, moglie di Balestrero Domenico, domiciliata a Fumeri in Polcevera, dichiarò l'assenza di detto Balestrero Domenico di lei marito domiciliato in ultimo luogo a Fumeri.

5833 G. Ferrando, proc.

INFORMAZIONI D'ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*)

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele Secondo per grazia di Dio, e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il tribunale civile di Pisa, riunito in camera di consiglio,

Sul ricorso che precede presentato da Maria Domenica del fu Bartolommeo Stagi vedova del *quondam* Giovan-Battista Cervelli, nata in Garfagnana in luogo denominato — Le Fabbriche — attualmente domiciliata in Pisa, rappresentata *ex officio* dal dott. Luigi Lucchesi, e diretto il ricorso medesimo ad ottenere l'infrascritta autorizzazione:

Veduto il ricorso suplettivo e declarativo in data 31 ottobre prossimo passato;

Veduto il parere del Pubblico Ministero;

Sentito nella seduta di camera di consiglio 4 novembre 1872 il rapporto del giudice delegato,

E

Attesochè sia a ritenersi la presunta assenza di Giovan-Battista del fu Bartolommeo Stagi fratello della ricorrente;

Attesochè interessi alla ricorrente medesima di far dichiarare a tutti gli effetti legali l'assenza di detto di lei fratello;

Attesochè la domanda della postulante è legittima ed ammissibile;

Visto l'art. 23 del Codice civile,

Ordina che siano assunte informazioni sulla presunta assenza di Giovan-Battista del fu Bartolommeo Stagi nei modi, ai fini, ed agli effetti prescritti dalle veglianti leggi in materia.

Così deliberato in camera di consiglio dal tribunale suddetto questo dì quattro novembre mille ottocento settantadue dai giudici signori avv. Silvano Lapini ff. di presidente, avv. Silvio Salvi e avv. Placido Rossi.

S. Lapini ff. di presidente — S. Salvi — Placido Rossi.

5786 Razzetti, canc.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Messina con deliberazione del 21 ottobre 1872 ordinò che il direttore del G. L. del Debito Pubblico d'Italia della rendita di lire 675 intestata alla defunta Filangeri in Fiorentino Grazia di Francesco, rappresentata dal certificato della Direzione di Palermo col numero 6213, ne intestasse agli eredi di lei, cioè la terza parte in lire 225 all'anno col vincolo dotale alla signora Eucaristica Luisa Fiorentino di Emilio rappresentata da Mauromati Eugenio del fu Giovanni dotatario, domiciliato in Messina, e le altre due terze parti in lire 450 all'anno le intestasse in metà per ciascuno a favore dei minori Francesco ed Eduardo Fiorentino di Emilio sotto l'amministrazione del loro padre Emilio Fiorentino, domiciliato in Messina,

Ordinò del pari che le lire cinque di rendita nascente dal certificato della Direzione di Palermo di numero 13857, intestata a favore della signora Filangeri in Fiorentino Grazia di Francesco rappresentata da Fiorentino Emilio di Francesco marito e dotatario, domiciliato in Messina, attesa la sua indivisibilità venisse dal direttore anzidetto convertita al portatore con facoltà ai signori Mauromati Eugenio e Fiorentino Emilio di poterla vendere al corso di Borsa con cedere il prezzo ai suddetti tre eredi della estinta intestataria.

Messina, 22 novembre 1872.

6048 Pietro Tripodo, pat.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI FIRENZE

Si avverte che nel giorno 17 del mese di gennaio 1873 p. v., alle ore una pom., avrà luogo presso quest'Ufficio, via dei Pilastri, ex-Liceo Candeli, avanti il signor Intendente militare della Divisione, un pubblico incanto, mediante partiti segreti, per la provvista di grano occorrente per l'ordinario servizio dei panifici militari di Firenze, Livorno e Lucca, cioè:

LOCALITÀ nelle quali dovrà essere consegnato il grano	Grano da provvedersi: Qualità	Grano da provvedersi: Quantità totale (Quintali)	Num. dei lotti	Quantità per ogni lotto (Quintali)	Prezzo per ogni quintale di grano	Importo di ciascun lotto	Importo della partita	Rate di consegna
Nel panificio militare di Firenze	Nostrale	4000	40	100	40 »	4000	160000	3
Nel panificio militare di Lucca	idem	2000	20	100	40 »	4000	80000	3
Nella stazione ferroviaria marittima di Livorno	Estero	4000	40	100	38 50	3850	154000	3

Modo d'introduzione. I provveditori saranno tenuti a consegnare il grano nelle sopraspecificate località a tutte loro spese, diligenza e pericolo, ed in quanto al grano estero franco altresì del dazio di dogana.

Tempo utile per la consegna. La consegna della prima rata dovrà aver luogo nei giorni dieci da quello in cui al provveditore sarà notificata l'approvazione del contratto. — La seconda rata sarà consegnata entro giorni venti dopo la scadenza del tempo utile per la prima consegna. — L'ultima rata sarà consegnata entro giorni venti dopo la scadenza del tempo utile per la consegna della seconda rata.

Avvertenza. La cauzione per ogni lotto del grano nostrale ed estero è stabilita in L. 350.

I prezzi a base d'incanto, come sovra stabiliti, si troveranno poi modificati dal maggiore o minore ribasso che, secondo le condizioni dei mercati, emergerà dalle schede del Ministero della guerra.

Il grano da provvedersi dovrà essere del raccolto dell'anno 1872, avere un peso netto non minore di chilogr. 75 per ettolitro in quanto al grano nostrale, e di chilogr. 76 in quanto al grano estero; dovrà poi risultare per essenza, qualità e bontà in condizioni eguali ai campioni visibili presso quest'Ufficio d'Intendenza militare e presso quello di Livorno.

I capitoli generali e parziali d'appalto che riflettono l'impresa e che faranno parte integrante dei contratti saranno visibili presso quest'Intendenza militare e presso tutte le altre del Regno.

Potranno esser presentate offerte cumulative per diversi ed anche per tutti i lotti.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, suggellate e compilate su carta con bollo di lire una, sotto pena di nullità.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti esibire la ricevuta del deposito fatto, in una delle Tesorerie dello Stato, della somma come avanti stabilita a cauzione ed in ragione dei lotti pei quali intendono di concorrere. Se tale deposito sarà fatto in rendita dello Stato, dovrà questa essere ragguagliata al valore di Borsa.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di coloro i quali sui prezzi anzidetti avranno fatto il ribasso di un tanto per cento maggiormente superiore, o pari almeno, al ribasso minimo che sarà determinato nelle schede suggellate del Ministero della guerra, che si troveranno deposte sul tavolo, e verranno aperte solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per ulteriore ribasso non minore del ventesimo, è limitato a giorni cinque dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Potranno gli accorrenti far pervenire le loro offerte a mezzo di altri Uffizi d'Intendenza militare, ma di queste non sarà tenuto conto alcuno qualora non giungano a quest'Uffizio prima dell'apertura delle schede.

La tassa di registro non che le spese tutte relative agli incanti ed alla stipulazione dei contratti, saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Firenze, 21 dicembre 1872.

Per detta Militare Intendenza
6481 Il Sottocommissario di Guerra: TOMEI.

ESTRATTO DI DECRETO
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto 7 decembre 1872, a seguito di ricorso di Poccardi Ernesto fu Giuseppe sottotenente nel 33° reggimento fanteria di stanza a Bologna, ove risiede, e di Pietro Silvano fu Paolo, domiciliato in Alessandria, quale tutore della minore Carolina Silvano fu Luigi,

Ha dichiarato: eredi in parti uguali della fu Carlotta Manfredi fu Giacomo, vedova di Giuseppe Poccardi, domiciliata in Torino, i costei figli Ernesto suddetto ed Anna vedova di Luigi Silvano, avuti dal matrimonio con detto Giuseppe Poccardi;

Erede unica poi della fu sunnominata Anna Poccardi vedova Silvano, domiciliata in Torino, la di lei figlia minore Carolina fu Luigi Silvano predetto.

Epperciò ha autorizzato l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno ad operare la traslazione od il tramutamento, secondo domanda del ricorrente Ernesto Poccardi e della suddetta minore Carolina Silvano in persona del suo legittimo rappresentante, dei seguenti certificati di rendita sul Debito Pubblico del Regno, consolidato cinque per cento (legge 10 luglio 1861) spettanti a ciascuno di essi Poccardi Ernesto e minore Silvano per metà, intestati alla suddetta fu Carlotta Manfredi, cioè:

1° Certificato 30 ottobre 1862, numero 55706, della rendita di lire 320;

2° Certificato 30 giugno 1862, numero 24543, rendita di lire 250;

3° Certificato stessa data, num. 24544, rendita di lire 150.

6294 V. L. Baldioli, proc.

INSERZIONE
a termini dell'articolo 89 del regolamento concernente l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.
(2ª *pubblicazione*)

Si notifica al pubblico

Che con decreto debitamente registrato del tribunale civile e correzionale di Piacenza in data 20 settembre 1872 venne ordinato all'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia lo svincolo dei certificati d'iscrizione di rendita italiana cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, num. 36658 e 36654 emessi a Firenze il 27 agosto 1871 in capo alla signora Barbery Maria-Clotilde, che è morta in Piacenza il 26 giugno 1872; ed il rilascio al di lei marito ed unico erede intestato l'illustrissimo signor Lusso Vittorio, del fu Vincenzo, sottotenente nel 67° reggimento fanteria italiana, residente in Piacenza di altrettante cedole di detta rendita al portatore.

Roma, 3 dicembre 1872. 6138

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Torino profferto in camera di consiglio il 29 novembre 1872 si dichiarò spettare al conte Carlo Ceppi professore nella Regia Università degli studi, di Torino, il certificato nominativo numero 99623, della rendita di lire 5000, già intestato al fu conte Lorenzo Ceppi suo padre senatore del Regno, vivendo domiciliato in Torino.

Si autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano di eseguire il tramutamento di detto certificato in cartelle al portatore.

Torino, 5 decembre 1872.

6268 G. Teppati, not.° collegiato.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di che all'articolo 89 del regolamento pel Debito Pubblico, approvato con Reale decreto de' 8 ottobre 1870, numero 5942, si rende pubblicamente noto come: il tribunale civile e correzionale di Firenze (sezione promiscua) con decreto del sei decembre 1872 ha autorizzato la signora Faustina Magnani negli Strozzi-Alamanni quale figlia ed unica erede del fu Domenico Magnani a convertire in certificato al portatore il certificato della rendita di lire trecento cinquantuna, numero 1532, fruttifero tre per cento, iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico a nome del defunto sunnominato di lei genitore ed a perciperne il frutto relativo.

6280 L'incaricato: Ulisse Santoni.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA.
(3ª *pubblicazione*)

Ai termini dell'articolo 334 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si deduce a pubblica notizia lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Roma con il num. 6420 comprovante la presentazione del certificato di credito consolidato Pontificio di annue L. 268 75, segnato col n. 16547 del registro d'iscrizione ed intestato Cappellania ordinata dal fu Domenico Gagliani con riserva dei frutti a favore del sacerdote D. Giovanni Arceri, avvertendosi che trascorsi 10 giorni dalla data della presente, ove non sieno fatte opposizioni da notificarsi alla succitata Intendenza di finanza, si farà luogo alla consegna del nuovo titolo emesso dalla Direzione Generale del Debito Pubblico in surroga di quello esibito come sopra ed al quale ha riferimento la ricevuta dichiarata smarrita. 6029

Credito Milanese
Via del Giardino, n. 12.

I signori azionisti del Credito Milanese sono avvertiti che a partire dal 1° gennaio 1873 è pagabile la cedola n° 1 in L. 3 75, rappresentante l'interesse del 5 0/0 annuo per l'esercizio 1872

in Milano, presso la Cassa della Società,
in Genova, presso la Banca di Genova.

Il Direttore Generale
6496 J. Meyer.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA PER SUCCESSIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza del signor Stefano Sciaccaluga di Domenico, quale procuratore speciale dei signori Lazzaro Faraggiana fu Agostino e Marina Saettone fu Tomaso di lui moglie, e dei loro figli Giacomo, Tomaso, Tito, Giuseppe, Paolo, Anna in Sciaccaluga, Carlotta in Cassina, Ottavia in Bianchi, Teresa in Preda, fratelli e sorelle Faraggiana, tutti proprietari, domiciliati in Levanto, tranne l'Ottavia domiciliata in Livorno, e l'Anna in Genova, il tribunale civile di Sarzana ha pronunciato il seguente decreto:

Il tribunale
(*Omissis*)

Dichiara spettare la complessiva rendita di lire sessanta, consolidato cinque per cento del Debito Pubblico risultante da due certificati datati da Torino, l'uno del 7 giugno 1862, numero 20963 e l'altro del 31 dicembre 1862, numero 62417, per un terzo in eguale porzione ai suddetti coniugi Lazzaro Faraggiana e Maria Saettone, e per gli altri due terzi, in eguale porzione, ai loro figli Giacomo, Tomaso, Tito, Giuseppe, Paolo, Anna moglie di Stefano Sciaccaluga, Carlotta moglie di Carlo Cassina, Ottavia moglie di Giuseppe Bianchi, e Teresa moglie di Alessandro Preda, tutti quanti unici eredi del defunto loro rispettivo figlio e fratello Alessandro Faraggiana, autorizzando come autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato a trasferire a favore dei medesimi le due rendite di lire trenta caduna come da detti certificati intestati al detto ora fu Alessandro Faraggiana, e a tramutare entrambe dette rendite in altrettanta rendita inscritta al portatore, previe le altre formalità dalla legge prescritte.

Così decretato dal tribunale in camera di consiglio riunito nelle persone dei signori avvocati Vittorio Lagorio giudice anziano ff. di presidente, Antonio Lazzarini giudice e Angelo Pellegrinetti pretore del mandamento.

Sarzana, 3 ottobre 1872.

Lagorio, ff. di presidente.
6260 G. Noziglia, cancelliere.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.
(2ª *pubblicazione*)

A mente degli articoli 89 e 90 del regolamento annesso alla legge 11 agosto 1870 sull'Amministrazione del Debito Pubblico si fa noto che il tribunale civile di Torino con decreto 30 dicembre 1871 ha riconosciuta nei figli cavaliere Clemente e damigelle Carolina, Luigia e Francesca la qualità di eredi del loro padre signor cavaliere Ippolito Barel di Sant'Albano fu conte Giuseppe domiciliato in Torino ed ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico a tramutare al portatore la rendita di cui nei certificati d'iscrizione al nome del padre num. 43697 di lire 1000, num. 67097 di lire 500, e num. 67098 di lire 400.

Torino, 15 novembre 1872.

6295 Vaccarino not. Pietro.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Firenze del 3 dicembre 1872 venne autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione della rendita di lire 4000 iscritta nel consolidato cinque per cento sotto il numero 24,223 a Formigli Ersilia del fu Francesco-Luigi, moglie di Fiani avv. Angiolo domiciliato in Firenze, a favore di Gino e Gemma Fiani domiciliati in Firenze colla riserva della quarta parte di essa rendita dovuta per legge al padre.

6239 Avv. Angiolo Fiani.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia per gli effetti di cui alli articoli 89 e 90 del Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5942, che con decreto del Regio tribunale civile di Vercelli in data 30 novembre 1872 (esente da registrazione) sull'instanza delli signori farmacista Francesco, avv. Domenico e Giuseppe fratelli Tartaglia fu notajo Vincenzo di Stroppiana si dichiarò essere di spettanza di detti fratelli Tartaglia la cartella o certificato del Debito Pubblico del Regno portante il n. 32819 della rendita di lire 80 intestata a favore di Tartaglia Vincenzo notaio del vivente Gioan Domenico di Stroppiana, e, previo lo svincolo autorizzato dalla Corte d'appello di Torino, si autorizzò pure la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento o cambio del certificato suddetto num. 32819 in altro od altri equivalenti e di eguale rendita al portatore per essere poscia rimessi alli fratelli Tartaglia o chi per essi persona legittima, ed essere quindi tra loro divisi come di dritto.

Vercelli li 6 dicembre 1872.

6290 Macco, proc. capo.

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia per tutti gli effetti di legge, che nel giorno di sabato 28 corrente, ad ore nove antimeridiane, col ministero del sottoscritto notaro, nominato con decreto del signor pretore del primo mandamento di Roma, si procederà all'inventario dei beni lasciati dalla bo. me. Luigi La Mosaca morto in Roma il 18 decembre corrente, nell'ultima abitazione del medesimo, posta in piazza della Trinità dei Monti, num. 14, piano secondo.

Roma, 24 decembre 1872.

6495 Dott. Pio Campa, not.° di Collegio.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Su domanda di Pasqualina ed Adelaide Scala, coniugi Amalia Scala ed Alfonso Tammaro, non che di Pasquale Liguori tutore dei minori Ruggiero ed Angelica Scala, il tribunale di Napoli con sentenza del 4 dicembre 1872 decretò quanto appresso:

1° Omologa la deliberazione del Consiglio di famiglia del 18 settembre corrente anno renduta sotto la presidenza del pretore di Montecalvario circa la dispensa dalla cauzione di Pasquale Liguori tutore dei minori Ruggiero ed Angelica Scala;

2° Ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico di eseguire il tramutamento de' due certificati della rendita iscritta, l'uno di lire 395, sotto il numero 1298, e l'altro di lire 100, sotto il numero 75212, entrambi intestati a Scala Antonetta, Pasquale, Federico, Amalia, Adelaide, Angelica, Ruggiero fu Alessandro d'Emilio, sotto l'amministrazione di Raffaela Mattiani madre tutrice, domiciliata in Napoli, e ne formi quindi due nuovi certificati, l'uno di lire 200, in testa ad Angelica e Ruggiero Scala minori, sotto l'amministrazione del tutore Pasquale Liguori col vincolo pupillare, l'altro di lire 295, in testa alle signore Pasqualina, Adelaide ed Amalia Scala senza vincolo alcuno: quale ultimo certificato sarà dal detto Gran Libro invertito in titoli al latore. Nomina l'agente di cambio Alberto Prisco, cui verranno consegnati tanto il nuovo borderò intestato ai minori, che i suddetti titoli a latore, restando il medesimo incaricato per tutte le operazioni all'uopo richieste.

La presente pubblicazione si esegue ai sensi dell'articolo 89 e seguenti del regolamento sul Debito Pubblico, approvato con decreto del dì 8 ottobre 1870.

6472 Francesco Lemetre, proc.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che in seguito del decreto del tribunale civile di Roma 10 ottobre 1872 si va ad avanzare istanza alla Direzione del Debito Pubblico perchè i due certificati, l'uno definitivo numero 54030, e l'altro provvisorio numero 69716, inscritti alla defunta Adelaide Forti vedova Mazzanti, vengano intestati all'erede Alessandro Mazzanti.

6491 Francesco Maria avv. Santucci.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ.
(1ª *pubblicazione*)

Fra li signori Antonio Ottino e Giacomo Gazzo si contrasse Società per l'impianto di un negozio di seterie e lanerie in via Aquiro, 107, ai patti e condizioni di cui nella scritta depositata al tribunale di commercio, in data 10 decembre 1872.

Giacomo Gazzo.
6487 Antonio Ottino.

SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ.

Con privata scrittura 10 ottobre 1872, registrata in Roma li 30 ottobre, volume 17 Atti privati, num. 16405, con lire 187 20, e debitamente trascritta nel registro della cancelleria del tribunale di commercio di Roma ed ivi affissa per copia a termine di legge;

È stata sciolta la società in nome collettivo costituita in Roma fra li signori Vittorio Gioanetti e Giovanni Gazzo per l'esercizio di un negozio di telerie in via degli Orfani, numero 87; e tale scioglimento si deduce a pubblica notizia per tutti gli effetti di legge.

Roma, 24 dicembre 1872.

6494 Avv. Camillo Lanza.

Cassa Centrale di Risparmj e Depositi di Firenze.

Seconda denunzia degli appresso libretti smarriti della Serie 3ª;

Libretto n. 128486, sotto il nome di Bosi Giuseppa, per la somma di L. 1400.

Libretto n. 139854, sotto il nome di Bosi Domenica, per la somma di L. 1400.

Libretto n. 139053, sotto il nome di Bosi Cesare, per la somma di L. 1400.

Libretto n. 162921, sotto il nome di Emaldi Domenica 2ª, per la somma di L. 1100.

Libretto n. 163038, sotto il nome di Bosi Cesare 2°, per la somma di L. 1100.

Libretto n. 165244, sotto il nome di Fosso Maria 2ª, per la somma di L. 622 20.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra i suddetti sei libretti, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 19 dicembre 1872. 6443

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE
del Sud dell'Austria e della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale.

Si reca a conoscenza dei signori portatori di obbligazioni e di boni della Società delle Strade Ferrate del Sud dell'Austria e della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale, il risultato dell'estrazione a sorte ch'ebbe luogo nella seduta pubblica tenutasi a Vienna il giorno 16 dicembre 1872.

Elenco delle Obbligazioni estratte.

Serie di Obbligazioni rimborsabili il 2 gennaio 1873.

Serie A.

Dal		Al	Num.
32,931	al	32,933	3
45,001	„	45,100	100
72,001	„	72,100	100
101,301	„	101,400	100
110,501	„	110,600	100
122,801	„	122,900	100
			503

Serie H

Dal		Al	Num.
1,251	al	1,283	33
1,301	„	1,400	100
6,501	„	6,600	100
32,601	„	32,700	100
157,901	„	158,000	100
172,301	„	172,400	100
176,401	„	176,500	100
214,201	„	214,300	100
293,301	„	293,400	100
			833

Serie S

Dal		Al	Num.
1,105,001	al	1,105,100	100
1,141,801	„	1,141,900	100
1,183,301	„	1,183,400	100
1,193,901	„	1,194,000	100
1,207,201	„	1,207,300	100
1,249,841	„	1,249,851	11
1,286,501	„	1,286,600	100
1,298,601	„	1,298,700	100
1,384,101	„	1,384,200	100
1,405,101	„	1,405,200	100
1,418,001	„	1,418,100	100
1,487,501	„	1,487,600	100
			1111

Serie C

Dal		Al	Num.
5,143	al	5,200	58
16,901	„	16,982	82
			140

Serie I

Dal		Al	Num.
328,001	al	328,100	100
339,401	„	339,500	100
372,101	„	372,200	100
384,301	„	384,400	100
415,101	„	415,200	100
421,801	„	421,900	100
425,801	„	425,900	100
477,971	„	477,981	11
528,501	„	528,600	100
576,801	„	576,900	100
620,201	„	620,300	100
664,701	„	664,800	100
			1111

Serie O

Dal		Al	Num.
51,451	al	51,483	33
97,901	„	98,000	100
117,201	„	117,300	100
120,801	„	120,900	100
182,701	„	182,800	100
184,101	„	184,200	100
			533

Serie T

Dal		Al	Num.
1,517,201	al	1,517,300	100
1,547,842	„	1,547,900	59
1,605,301	„	1,605,400	100
1,627,001	„	1,627,100	100
1,652,101	„	1,652,200	100
1,691,701	„	1,691,800	100
			559

Serie D

Dal		Al	Num.
741,401	al	741,500	100
750,601	„	750,700	100
761,201	„	761,300	100
788,101	„	788,200	100
823,101	„	823,200	100
933,801	„	933,900	100
944,401	„	944,500	100
988,401	„	988,500	100
1,004,901	„	1,005,000	100
1,036,501	„	1,036,600	100
1,042,401	„	1,042,500	100
1,099,461	„	1,099,471	11
			1111

Serie K

Dal		Al	Num.
43,501	al	43,600	100
46,601	„	46,700	100
144,901	„	145,000	100
178,001	„	178,100	100
181,401	„	181,500	100
234,901	„	235,000	100
243,201	„	243,300	100
249,421	„	249,453	33
298,401	„	298,500	100
			833

Serie P

Dal		Al	Num.
3,801	al	3,900	100
36,601	„	36,700	100
61,501	„	61,600	100
69,841	„	69,900	60
155,901	„	156,000	100
181,201	„	181,300	100
			560

Serie di Obbligazioni rimborsabili il 1° aprile 1873.

Serie X.

Dal		Al	Num.
2,045,001	al	2,045,100	100
2,088,201	„	2,088,300	100
2,139,601	„	2,139,700	100
2,142,901	„	2,143,000	100
2,157,301	„	2,157,400	100
2,223,801	„	2,223,900	100
2,240,401	„	2,240,500	100
2,290,801	„	2,290,900	100
Da riportarsi			800

Dal		Al	Num.
Riporto			800
2,305,601	al	2,305,700	100
2,312,601	„	2,312,700	100
2,548,101	„	2,548,200	100
2,549,521	„	2,549,574	54
2,633,101	„	2,633,200	100
2,656,501	„	2,656,600	100
			1354

SERIE DEI BONI 1870-74
estratte pel rimborso negli anni 1873-74.

Da rimborsarsi nell'anno 1873.
Serie N. 3 di 30,000 boni pagabili dal 1° marzo.
Serie N. 6 di 30,000 boni pagabili dal 1° settembre.

Da rimborsarsi nell'anno 1874.
Serie N. 10 di 30,000 boni pagabili dal 1° marzo.
Serie N. 1 di 30,000 boni pagabili dal 1° settembre.

Il rimborso delle obbligazioni estratte avrà luogo in ragione di L. 500 cadauna; a cominciare dal giorno 2 gennaio 1873 per quelle appartenenti alle Serie A, C, O, K, H, I, D, S, T e P; ed a partire dal giorno 1° aprile 1873 per quelle appartenenti alla Serie X.

Il rimborso dei boni estratti avrà luogo a cominciare dalle date rispettivamente indicate pure in ragione di L. 500 cadauna.

Tanto per le obbligazioni, come per i boni, il rimborso sarà eseguito mediante il ritiro del titolo originale, munito di tutti gli stacchi non scaduti.

Sui titoli estratti cessa ogni decorrenza d'interesse dalla data normale del rimborso.

I pagamenti avranno luogo:
A Torino presso la Cassa della Società (stazione di Porta Nuova).
A Milano presso la Banca C. F. Brot (via del Giardino).
A Roma presso la Banca Good Padoa e C.i (via in Acquiro, n° 109).

E nelle seguenti stazioni:

Acqui – Alessandria – Arona – Asti – Bergamo – Biella – Bologna – Brescia (Agenzia di città) – Carrara – Casale – Chiavari – Chivasso – Codogno – Cremona – Cuneo – Ferrara – Firenze (Agenzia di città) – Genova P. P. – Genova (Agenzia di città) – Ivrea – Lodi – Lucca – Mantova (Agenzia di città) – Modena – Novara – Novi – Padova – Parma – Pavia – Pescia – Piacenza – Pinerolo – Pisa – Pistoja – Prato – Reggio – Rovigo – Savigliano – Savona – Spezia – Tortona – Treviso – Udine – Valenza – Venezia – Venezia (Agenzia di città) – Vercelli – Verona P. V. – Vicenza – Viareggio – Voghera e Voltri.

Torino, li 20 dicembre 1872.

6477 La Direzione Generale.

CONVITTO NAZIONALE DI TERRA D'OTRANTO

Avviso d'Asta.

Alle ore 9 ant. del giorno 10 del prossimo gennaio, nella sala della presidenza del Convitto Nazionale di Lecce, innanzi al Consiglio di amministrazione, si procederà per mezzo di pubblico incanto all'appalto del vitto giornaliero pel personale dirigente ed alunni interni del Convitto medesimo.

L'aggiudicatario comincierà la somministrazione del vitto dal 1° del p. v. febbraio 1873.

Le condizioni del capitolato sono visibili nell'ufficio della presidenza dell'Istituto dal giorno della pubblicazione del presente.

Coloro che vorranno concorrere all'appalto dovranno a senso delle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato approvato con R. decreto 4 settembre 1870 presentare 5 giorni prima almeno del dì prefisso per l'incanto nella Presidenza del R. Istituto la domanda in carta da bollo di L. 1, accompagnata dal deposito del decimo dell'appalto in moneta corrente o in cartelle al portatore.

L'appalto si aprirà sulla base di L. 1 25 per ogni commensale.

L'asta seguirà ad estinzione di candela.

Il termine utile per presentare l'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, spirerà con tutto il dì 25 del prossimo gennaio.

Le spese tutte inerenti al contratto di appalto e quelle di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Lecce, ...

6463 Il Preside Rettore.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BISCEGLIE

Avviso d'asta.

Si fa noto che nel giorno 27 corrente dicembre, nella sala di queste adunanze municipali, ed innanzi al sindaco, alle ore 9 ant., si verrà all'appalto definitivo dello sfarinato.

Gl'incanti si apriranno sulla somma di L. 64,500 offerte da questo signor Luzio Logoluso.

I fatali pel miglioramento di ventesimo scadono a mezzogiorno del 1° gennaio p. v. 1873.

Tutte le altre condizioni per l'appalto suddetto sono riportate nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* al supplemento al n. 311 del 10 novembre 1872.

Dato a Bisceglie, li 21 dicembre 1872.

Visto — *Il Sindaco ff.*: S. VENEZIANI.
6484 *Il Segretario*: M. di Liddo.

SOCIETÀ ANONIMA
per l'illuminazione a gas della città di Novara

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale a termini dell'art. 29 degli statuti sociali per la giornata di domenica 12 gennaio 1873, alle 12 merid., nella sala del palazzo del Mercato, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Approvazione del verbale della seduta 18 agosto 1872.
2° Nomina del presidente l'assemblea a norma dell'art. 35 degli statuti sociali.
3° Resoconto consuntivo dell'esercizio 1871-72.
4° Resoconto preventivo dell'esercizio 1872-73.
5° Nomina di due consiglieri.

Se quest'adunanza non potrà aver luogo nel giorno sovraindicato per le cause espresse nell'art. 33 degli statuti, i signori azionisti s'intenderanno fino d'ora riconvocati per la successiva giornata di domenica 26 gennaio 1873 nella stessa sala del palazzo del Mercato, a mente dell'art. 34 degli statuti predetti.

Novara, il 15 dicembre 1872.

Per il Consiglio di Amministrazione
6390 *Il Presidente*: BORETTI LUIGI.

FEA ENRICO, Gerente. | ROMA — Tip. Eredi Botta Via de' Lucchesi, 4.